

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 06-02-2006

REGIONE SICILIA

Riproposizione di norme in materia di turismo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 7 del 8 febbraio 2006

ARTICOLO 1

Disposizioni relative al turismo

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 è così sostituito:

"3. Nei **campeggi** è consentita la presenza di tende, roulotte, camper e case mobili installate a cura della gestione senza richiedere autorizzazione o concessione edilizia, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento; è consentita inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento di quella totale delle piazzole."

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:

"4. Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per persona da alloggiare."

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:

"2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a **campeggi**, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei **campeggi** esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)."

4. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, è così sostituito:

"5. E' vietata la realizzazione di nuovi **campeggi** nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)."

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 aggiungere il seguente comma 7 bis:

"7 bis. I comuni sprovvisti di **campeggi**, per consentire la sosta di **caravan**, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei **campeggi** di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive".

6. L'articolo 13 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 è abrogato.

7. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è così modificata:

"a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione di servizi connessi a tali attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati nel catasto terreni come edifici rurali. Tale requisito è accertato con un certificato catastale storico."

8. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, come modificato dal precedente comma 7, si applica anche alle domande presentate in adesione ai bandi pubblici del POR Sicilia, emanati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

9. Laddove per procedere all'acquisto di autobus di linea, con sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo, si debba procedere alla radiazione dei mezzi sostituiti, la cessione di questi per fini umanitari ad Enti o Associazioni no profit, sostituisce gli effetti della radiazione.

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 23-12-2000

REGIONE SICILIA

Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.

TITOLO IX

TURISMO

Capo I

AIUTI A FINALITA' REGIONALE

ARTICOLO 76

Contributi sulle operazioni di mutuo

1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi in conto capitale e/o in conto interessi su operazioni di mutuo, effettuate da istituti di credito operanti in Sicilia alle imprese del settore turistico che intendano realizzare iniziative di costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di:

a) alberghi, motel, villaggi-alberghi, residenze turistico-alberghiere, aziende turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e di turismo rurale, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, posti di ristoro, impianti e stabilimenti idrotermominerali;

b) opere ed impianti costituenti coefficiente per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche, paesistiche, quali funivie, stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, nonché opere a carattere sportivo e ricreativo aventi o meno carattere di complementarietà rispetto a quelli considerati alla lettera a).

2. Possono essere oggetto delle agevolazioni:

a) attrezzature, impianti ed arredamenti necessari per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1;

b) l'acquisto del terreno occorrente per la realizzazione delle opere previste alle lettere a) e b) del comma 1, purché la relativa spesa, comprovata da atto di compravendita, non superi il 10 per cento del costo delle opere murarie e degli impianti fissi. Tale percentuale è elevabile fino al 40 per cento per gli impianti ricreativi, sportivi e per i campeggi;

c) il costo reale dell'immobile da trasformare in attività turistico-alberghiera e da ristrutturare, comprovato da atto di compravendita e nota di trascrizione, solo se trattasi di immobile che non abbia già destinazione alberghiera o che, comunque, non abbia usufruito di altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sull'aiuto previsto dal presente articolo per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 500 miliardi.